

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE

L'**Università degli Studi di Catania**, codice fiscale 02772010878, con sede in Catania P.zza Università n. 2, rappresentata dal Rettore, Prof. Antonino Recca, di seguito denominata "**Università**"

### E

L'**ICE – Istituto nazionale Commercio Estero**, partita C.F. 80069170589 - P.I. 02120151002 con sede in Roma, via Liszt 21, rappresentata dal Presidente Amb. Umberto Vattani, di seguito denominato "**ICE**"

- considerata l'opportunità di operare nel contesto di una programmazione congiunta di iniziative formative in materia di internazionalizzazione, in una strategia di Sistema-Paese che valorizzi le sinergie di attività, attraverso il concorso di soggetti interessati, pubblici e privati e l'apporto integrato di risorse;
- ritenuto utile attivare una collaborazione che prevede la promozione dei rapporti internazionali delle imprese italiane, con particolare riguardo alle imprese meridionali;
- vista l'opportunità di realizzare studi e ricerche inerenti il sistema economico delle imprese italiane, nonché la necessità di organizzare convegni, seminari e workshop inerenti tematiche di interesse istituzionale specifico;
- sentita la necessità di progettare e/o gestire progetti formativi per lo sviluppo di competenze specifiche per le imprese italiane;
- ritenuto pertanto utile, al fine predetto, definire un Accordo "quadro" di collaborazione;
- premesso che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi è opportuno ed utile promuovere tirocini di formazione ed orientamento a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859

## CONVENGONO QUANTO SEGUE

### Art. 1 - Oggetto

L'Università e l'ICE intendono, tramite specifiche proposte, derivanti da una attività programmatica della Commissione Tecnica Operativa di cui al successivo art.3, attivare una collaborazione ai fini di:

- a) realizzare studi e ricerche inerenti il sistema economico delle imprese italiane, con particolare riguardo alle imprese meridionali;
- b) progettare e/o gestire progetti formativi per lo sviluppo di competenze necessarie a sostenere lo sviluppo delle imprese italiane;
- c) studiare le possibili attività formative aventi per oggetto tematiche concernenti l'economia ed il commercio internazionale, la cooperazione economica e finanziaria e gli scambi commerciali;
- d) organizzare convegni, seminari e workshop inerenti tematiche di interesse istituzionale specifico;
- e) accogliere giovani studenti e laureati dell'Università di Catania presso le strutture centrali e periferiche dell'ICE per la realizzazione di stage e tirocini;

- f) favorire attività congiunta di formazione, informazione e promozione rivolta al mondo imprenditoriale, in particolare alle piccole e medie imprese e agli organismi di internazionalizzazione italiani e stranieri;
- g) promuovere la specializzazione di giovani nei settori della cooperazione economica, finanziaria, commerciale, politica e culturale fra l'Italia e singoli Paesi di volta in volta individuati;
- h) pubblicizzare e promuovere l'attività svolta e/o in fase di realizzazione, utilizzando tutti i mezzi visivi e di comunicazione a disposizione (sia su supporto cartaceo che informatico).

### **Art. 2 - Modalità di attuazione delle attività**

Per il conseguimento delle attività di cui al precedente articolo, si potranno utilizzare particolari attrezzature e specifici impianti di proprietà delle Parti, previa deliberazione dei rispettivi organi competenti.

Le Parti garantiscono l'esecuzione di tutto quanto necessario al perseguimento degli obiettivi indicati nelle proposte, anche se non espressamente specificato nelle stesse.

Le Parti si impegnano a svolgere le attività, oggetto delle proposte, secondo le modalità e nei tempi in esse indicati e, comunque, subordinatamente all'approvazione dei rispettivi organi decisionali.

### **Art. 3 - Commissione Tecnica Operativa**

Viene costituita una Commissione Tecnica Operativa (denominata nel seguito Commissione) composta da 4 membri: n. 2 membri designati dall'ICE e n. 2 membri, di cui uno con funzione di Presidente, designati dal Rettore dell'Università degli Studi di Catania, sentito il Senato Accademico.

Le Parti provvederanno alla designazione dei membri comunicandone per iscritto i nominativi all'altra Parte entro 30 giorni dalla data di stipula del presente Accordo.

La sostituzione dei componenti la presente Commissione potrà avvenire per iniziativa delle Parti e va tempestivamente comunicata al Presidente della Commissione.

### **Art. 4 - Compiti della Commissione Tecnica Operativa**

Sono compiti della Commissione:

- a) fissare ogni anno le linee generali delle attività e le iniziative concrete da svolgere;
- b) individuare i soggetti potenzialmente interessati alle attività oggetto dell'Accordo, cui affidare specifici compiti, concordare i tempi di realizzazione, seguirne l'avanzamento, richiedere relazioni intermedie e finali;
- c) redigere una relazione annuale da inviare ai Rappresentanti legali degli Enti sottoscrittori;
- d) predisporre le proposte da sottoporre alle Parti.

### **Art.5 - Contenuto delle proposte**

Le proposte redatte dalla Commissione dovranno indicare:

- Gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da espletare;
- La durata e luogo;
- Il responsabile scientifico degli obiettivi da perseguire.

### **Art. - 6 Durata**

Il presente Accordo di collaborazione entrerà in vigore dalla data della stipula e avrà la durata di tre anni.

La collaborazione è rinnovabile mediante richiesta, a mezzo raccomandata, da inviare tre mesi prima della scadenza all'altra Parte. Le Parti si danno reciprocamente atto che, nel periodo di vigenza dell'Accordo, entrambe avranno la facoltà di recedere dal presente Accordo di collaborazione in qualsiasi momento, con comunicazione scritta da inviarsi all'altra Parte, a mezzo raccomandata A.R., con preavviso di almeno tre mesi, senza che le stesse abbiano nulla da pretendere. La facoltà di recedere è insindacabile e nulla sarà dovuto per il suo esercizio.

Resta stabilito che le attività e/o iniziative in corso o già formalizzate mediante apposita stipulazione ai sensi dell'art.5, dovranno essere portate a compimento nei termini concordati nei relativi atti e/o contratti specifici.

Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione ad opera di entrambe le Parti.

#### **Art. 7 - Riservatezza**

Le Parti reciprocamente si impegnano alla più rigorosa riservatezza circa tutte le informazioni, dati e documenti di cui dovessero venire a conoscenza e/o in possesso in relazione allo sviluppo delle attività di cui al presente Accordo. Pertanto, le Parti si impegnano a diffidare il proprio personale, e tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Accordo, alla più rigorosa osservanza della riservatezza.

#### **Art. 8 - Trattamento dei dati personali**

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, se necessario, di acconsentire, a che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, siano trattati esclusivamente per la finalità dell'Accordo stesso e con modalità automatizzate e non automatizzate, salvo diversamente stabilito nelle relative proposte.

Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003.

#### **Art. 9 - Responsabilità**

L'ICE è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale dell'Università durante la permanenza presso i propri Uffici o laboratori, salvo i casi di dolo e di colpa grave.

L'ICE esonera e comunque tiene indenne l'Università da qualsiasi impegno e responsabilità che possa ad essa derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione di attività derivanti dal presente Accordo da parte del proprio personale dipendente.

L'Università da parte sua è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale dell'ICE durante la permanenza nei propri locali, salvo i casi di dolo e di colpa grave.

L'Università esonera e comunque tiene indenne l'ICE da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione di attività derivanti dal presente Accordo da parte del proprio personale dipendente.

#### **Art. 10 - Impegni assicurativi**

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività di cui al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui ai D.Lgs. n.626/94 e successive modifiche e integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 5 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambi i contraenti, ed eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nelle sedi di pertinenza delle Parti ove vengono espletate le attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Il soggetto cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. 626/94 e ss.mm. è individuato, ai sensi dell'art. 10 del D.M. 363/98, nel Responsabile della struttura ospitante.

### **Art. 11 - Oneri Finanziari**

La stipula del presente Accordo non comporta il sorgere di alcun onere finanziario a carico delle Parti. Le attività che comportano il sorgere di oneri finanziari, come anche le modalità di ripartizione di tali oneri tra le Parti, dovranno essere concordate, deliberate e formalizzate mediante apposita stipulazione secondo le modalità previste dall'art.5.

### **Art. 12 - Foro Competente**

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente Accordo; nel caso in cui ciò non fosse possibile, si conviene che qualsiasi controversia sarà risolta dal Foro competente per legge.

### **Art. 13 - Registrazione**

La seguente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 Tariffa Parte Seconda annessa al DPR 26/4/1986 n.131.

Lì, .....

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO  
*Il Presidente*  
(*Amb. Umberto Vattani*)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA  
*Il Rettore*  
(*Prof. Antonino Recca*)